



IL DOTTORE COMMERCIALISTA: DEONTOLOGIA E STANDARD DI PRATICA PROFESSIONALE

Dott. Ermanno Werthhammer

Dott. Alberto Brambilla

Dott.ssa Elisabetta Bombaglio

Dott.ssa Paola Castiglioni

Dott. Roberto Ianni



RIFLESSIONI

La parola DEONTOLOGIA deriva dal greco
“*deon-ontos*” e “*logos*”

←
Ciò che occorre fare

→
scienza

La deontologia è la scienza di ciò che occorre fare, è la scienza dei doveri.



CODICE CIVILE

Libro Quinto: Del lavoro

Titolo III: Del lavoro autonomo

Nell'ambito della disciplina dedicata al lavoro autonomo il contratto d'opera (art. 2222 c.c. e seguenti) è tenuto distinto dal contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale (art. 2230).



CODICE CIVILE

Libro Quinto: Del lavoro

Titolo III: Del lavoro autonomo

ART. 2222 C.C. CONTRATTO D'OPERA

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel Libro IV.

ART. 2230 C.C. PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

Il contratto che ha per oggetto una prestazione di opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del Capo precedente. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.



CODICE CIVILE

Libro Quinto: Del lavoro

Titolo III: Del lavoro autonomo

All'interno del contratto d'opera intellettuale trova regolamentazione anche la materia dell'attività professionale (art. 2229 C.C.), che in base all'art. 33 della Costituzione, è subordinata al superamento dell'esame di Stato.

Posto che le attività possono essere definite professionali in virtù del **necessario superamento dell'esame di Stato**, l'art. 2229 del C.C. ci consente di distinguere tra:

- professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi;
- professioni intellettuali per l'esercizio delle quali tale iscrizione non è richiesta;



COSTITUZIONE ITALIANA : art. 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La Legge nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse la piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

E' prescritto un esame di stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università e accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.



CODICE CIVILE

Libro Quinto: Del lavoro Titolo III: Del lavoro autonomo
Capo II: Delle professioni intellettuali

Art. 2229 Esercizio delle professioni intellettuali

La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente. Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione e ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.



STATUS DI PROFESSIONISTA

Sono liberi professionisti coloro che:

1. Decidono di limitare la propria attività in virtù della tutela di un interesse pubblico, quello della collettività;
2. Accedono alla professione mediante un percorso di studi predefinito e dopo il superamento dell'esame di Stato;
3. Si obbligano alla formazione professionale continua;
4. Acconsentano ad essere assoggettati alle norme di deontologia professionale.

In mancanza di tali elementi è possibile parlare di prestazione d'opera intellettuale.



ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Per esercitare la libera professione è necessario che il dottore commercialista, il ragioniere commercialista e l'esperto contabile siano iscritti all'**albo**.

Gli iscritti all'albo costituiscono l'Ordine professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Con il D. Lgs. del 28/06/2005 n. 139 è stato costituito l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.



ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

L'Albo è diviso in due sezioni:

- Sezione A – Commercialisti
- Sezione B – Esperti Contabili

Per l'iscrizione nell'Albo è necessario:

- essere cittadino italiano;
- godere di pieno esercizio dei diritti civili;
- essere di condotta irrepreensibile;
- avere la residenza o il domicilio professionale nel circondario in cui è costituito l'Ordine cui viene richiesta l'iscrizione.



ATTIVITA' OGGETTO DELLA PROFESSIONE

art. 1 d.lgs 139/2005

Agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è riconosciuta competenza specifica in

economia aziendale e diritto d'impresa e nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative.



ATTIVITA' OGGETTO DELLA PROFESSIONE

art. 1 d.lgs 139/2005

In particolare formano OGGETTO della professione le seguenti attività:

- § l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;
- § Le perizie e le consulenze tecniche;
- § Le ispezioni e le revisioni amministrative;
- § La verifica ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati;
- § I regolamenti e le liquidazioni di avarie;
- § Le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici.



INCOMPATIBILITA' art. 4 d.lgs 139/2005

L'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale:

- § della professione di notaio;
- § della professione di giornalista professionista;
- § dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero, ausiliarie delle precedenti;
- § dell'attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi;
- § dell'attività di promotore finanziario.



INCOMPATIBILITA'

art. 4 d.lgs 139/2005, secondo comma

INCOMPATIBILITA' NON PUO' ESSERE CONTESTATA:

- qualora l'attività sia svolta per proprio conto, diretta alla gestione patrimoniale o
- ad attività di mero godimento o conservative,
- nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero
- qualora il professionista rivesta la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico.



SEGRETO PROFESSIONALE

art. 5 d.lgs 139/2005

Gli iscritti nell'Albo hanno l'obbligo del
segreto professionale


Oggi questo vincolo è divenuto ancora più stringente in quanto l'art. 5 fa espresso riferimento agli artt. 199 e 200 c.p.p. e all'art. 249 c.p.c.

Il vincolo del segreto professionale resta escluso nell'ambito dell'esperimento delle attività di revisione e certificazione obbligatoria dei bilanci e nell'ambito delle funzioni di sindaco o revisore di società.



ORDINE TERRITORIALE

art. 6 d.lgs 139/2005



Enti pubblici non economici a carattere associativo, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti nel rispetto delle disposizioni di Legge e del presente decreto.



ORDINE TERRITORIALE

art. 7 e seguenti d.lgs 139/2005

In ciascun circondario di tribunale è istituito un Ordine territoriale, qualora vi risiedano o abbiano il domicilio professionale almeno duecento tra dottori commercialisti ed esperti contabili e ne facciano richiesta almeno cinquanta.
In ogni caso è costituito un Ordine territoriale in ogni capoluogo di Provincia.

ORGANI DELL'ORDINE TERRITORIALE:

- Consiglio
- Presidente
- Collegio dei revisori
- Assemblea degli iscritti



ATTRIBUZIONI CONSIGLIO ORDINE

art. 12 d.lgs 139/2005

1. Il Consiglio dell'Ordine, oltre quelle demandate dal presente decreto legislativo e da altre norme di

legge, ha le seguenti attribuzioni:

a) rappresenta, nel proprio ambito territoriale, gli iscritti nell'Albo, promuovendo i rapporti con gli enti locali; restano ferme le attribuzioni del Consiglio nazionale di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a);

b) vigila sull'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione;

c) cura la tenuta dell'Albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dal presente ordinamento;

d) cura la tenuta del registro dei tirocinanti e adempie agli obblighi previsti dalle norme relative al tirocinio ed all'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio della professione;

e) cura l'aggiornamento e verifica periodicamente, almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, emettendo le relative certificazioni e comunicando periodicamente al Consiglio nazionale tali dati;

f) vigila per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle attività professionali, nonché per il decoro e l'indipendenza dell'Ordine;

g) interviene per comporre le contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'albo e, su concorde richiesta delle parti, fra gli iscritti ed i loro clienti;

h) formula pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione;

i) provvede alla organizzazione degli uffici dell'Ordine, alla gestione finanziaria e a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Ordine;

l) designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale;

m) delibera la convocazione dell'Assemblea;

n) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti;

o) stabilisce un contributo annuale ed un contributo per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco, nonché una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari;

p) cura, su delega del Consiglio nazionale, la riscossione ed il successivo accreditamento della quota determinata ai sensi dell'articolo 29;

q) promuove, organizza e regola la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi.



CONSIGLIO NAZIONALE

art. 25 e seguenti d.lgs 139/2005

Il Consiglio Nazionale è costituito presso il Ministero della Giustizia.

E' composto da 21 membri eletti fra gli iscritti nell'Albo.

Possono essere eletti tutti gli iscritti che godono dell'elettorato attivo (consigli degli ordini) ed hanno un'anzianità di almeno 10 anni di iscrizione all'Albo.

Il candidato Presidente deve aver ricoperto in precedenza la carica di Presidente di un Consiglio di un Ordine territoriale o di consigliere nazionale.



CONSIGLIO NAZIONALE

art. 25 e seguenti d.lgs 139/2005

ATTRIBUZIONI

Il Consiglio nazionale:

- rappresenta istituzionalmente a livello nazionale, gli iscritti negli Albi e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni;
- adotta ed aggiorna il codice deontologico della professione;
- coordina, promuove l'attività dei Consigli dell'Ordine e vigila sul loro regolare funzionamento;
- decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli territoriali;



CONSIGLIO NAZIONALE art. 25 e seguenti d.lgs 139/2005

ATTRIBUZIONI

- valuta ed approva i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali;
- propone al Ministro competente le tariffe professionali;
- esercita la potestà regolamentare in materia di tenuta e aggiornamento periodico degli Albi e di tirocinio professionale.



ESERCIZIO DELL'AZIONE DISCIPLINARE

Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'incolpato per:



AZIONI OD OMISSIONI CHE INTEGRINO
VIOLAZIONE DI NORME DI LEGGE E
REGOLAMENTI



DEL CODICE DEONTOLOGICO



AZIONI CHE SIANO IN CONTRASTO CON I DOVERI
GENERALI DI DIGNITA', PROBITA' E DECORO A
TUTELA DELL'INTERESSE PUBBLICO AL
CORRETTO ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE



IL CODICE DEONTOLOGICO

Il codice deontologico della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile è stato approvato dal Consiglio Nazionale il 17/12/2015 ed è entrato in vigore il 1 gennaio 2016.



RIFERIMENTI INTERNAZIONALI

- *Code of Ethics for Professional Accountants* emanato dall'IFAC – International Federation of Accountants
- Orientamenti in materia deontologica espressi dalla FEE – Fédération des Experts Comptables Européens



COSA RAPPRESENTA CODICE DEONTOLOGICO

Il Codice Deontologico rappresenta un insieme di regole comportamentali, il cosiddetto “*codice etico*”.

Il Codice Etico definisce l'insieme di principi di condotta che rispecchia particolari criteri di **adeguatezza** e **opportunità** in riferimento ad un determinato contesto culturale, sociale e professionale.



GIURAMENTO DEL BUON COMMERCIALISTA

All'atto dell'accoglimento della mia domanda di iscrizione presso questo Ordine, di cui accetto l'ordinamento, consapevole dell'importanza dell'atto che compio:

mi impegno

- ad informare l'esercizio di ogni atto della mia professione secondo il principio del Codice Deontologico;
- ad agire sempre con integrità, obiettività, competenza, indipendenza, riservatezza;
- a rispettare, agendo sempre con lealtà e sincerità, i colleghi, i dipendenti, i praticanti e le istituzioni di categoria anche con la mia personale collaborazione e partecipazione;
- ad astenermi dal perseguimento di utilità indebite;
- a non ledere l'interesse pubblico agendo sempre con probità e promuovendo l'osservanza delle Leggi;
- ad adottare sempre un comportamento, anche nella vita privata, che non rechi pregiudizio al decoro ed al prestigio della Professione, astenendomi anche da ogni atteggiamento, relazione e dichiarazione che ne possano indurre il dubbio.



**CERCA DI DIVENTARE NON UN
UOMO DI SUCCESSO MA PIUTTOSTO
UN UOMO DI VALORE.**

Albert Einstein